

COMUNI (legge 7 aprile 2014 n. 56) come modificato con O.d.G. del 31 luglio 2014 (9 /2486-AR/ 5)															
COMUNALI REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Legge n.42/2010														
	per presentazione liste														
			quote di genere (2) legge 215/2012		quote di genere (2) legge 215/2012			quote di genere assessori							
fasce abitanti	n. minimo candidati 2/3 o 3/4 (1)	n. max candidati	2/3 su n. minimo candidati	1/3 su n. minimo candidati	2/3 su n. max candidati	1/3 su n. max candidati	cons. da eleggere	n. max assessori (3)	40%	60%	fasce abitanti sottoscrittori	sottoscrittori min elezioni 2020 (**)	sottoscrittori min	sottoscrittori max	
sup. a 1.000.000	32	48	21	11	32	16	48	12	5	7	sup. a 1.000.000	334	1.000	1.500	
sup. a 500.000	27	40	18	9	26	14	40	11	5	6	da 500.001 a 1.000.000	167	500	1.000	
sup. a 250.000	24	36	16	8	24	12	36	10	4	6	da 100.001 a 500.000	117	350	700	
sup. a 100.000 (*)	21	32	14	7	21	11	32	9	4	5	da 40.001 a 100.000	67	200	400	
sup. a 30.000	16	24	10	6	16	8	24	7	3	4	da 20.001 a 40.000	59	175	350	
sup. a 15.000	11	16	7	4	10	6	16	5	2	3	da 10.001 a 20.000	34	100	200	
sup. a 10.000	12	16	8	4	10	6	16	5	2	3	da 5001 a 10.000	20	60	120	
	Legge di conversione n. 148/2011 art.16											da 2001 a 5000	10	30	60
sup. a 5.000	9	12	6	3	8	4	12	4	2	2	tra 1.000 e 2.000	9	25	50	
sup. a 3.000	9	12					12	4	2	2	inf. a 1.000		NESSUNA SOTTOSCRIZIONE		
inf. a 3.000	7	10					10	2							
(*) questa tipologia comprende anche i Comuni capoluogo di provincia pur avendo pop. inf. a 100.000 ab.											(**) Si tenga presente che in base alla legge 20 aprile 2020 n. 26 come convertito dalla legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo.				
1) l'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267 / 2000.															
2) Per il conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore la quota meno rappresentata. (O.d.G. del 31 luglio 2014 (9 /2486-AR/ 5)															
3) Salvo diversa normativa prevista dallo Statuto, deve essere in ogni caso rispettato il principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.															
4) Le giunte comunali devono rispettare le quote di genere 40% - 60%. Sono esclusi da tale applicazione i comuni fino a 3.000 abitanti.															
5) Solo per i Comuni fino a 3.000 abitanti è introdotto il limite di tre mandati															
LEGGE 7 giugno 1991, n. 182. (Art. 1). Le elezioni dei consigli comunali ((. . .)) si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. (Art. 2). 1. Le elezioni dei consigli comunali ((. . .)) che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio , ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data. (Art. 143) - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. COMMA 10 Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non oltre il Cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.															